COPIA ANONIMIZZATA PER PUBBLICAZIONE - DATI IDENTIFICATIVI OMESSI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa [redacted], all'esito dell'udienza del 16 marzo 2026, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. Lavoro, promossa

DA

, P.IVA , con sede in Catania, [redacted], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato [redacted]

RICORRENTE -

CONTRO

Contro in persona del suo Presidente legale rappresentante *pro tempore*, COD. FISC. – con sede in Roma [redacted], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato [redacted];

-RESISTENTE-

Oggetto: opposizione ad avviso di addebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente, con ricorso depositato il , ha impugnato l'avviso di addebito n. , notificato il , dell'importo di euro ed afferente al periodo dal 01/2021 al 09/2024. Ha eccepito l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per insussistenza della pretesa contributiva, avendo essa diritto a godere del beneficio. Ha premesso che l'avviso di addebito impugnato scaturisce dal recupero di somme che l'Ente previdenziale assume come indebitamente percepite dalla società ricorrente a titolo di agevolazione contributiva (cd. Decontribuzione Sud), prevista dall'art. 27, co. 1, D.L. n. 104/2020, conv. con mod. dalla L. n. 126/2020, e dall'art.1, commi da 161 a 168, L. n. 178/2020. Ha precisato che così come è dato rilevare dall'accertamento ispettivo del , Prot. N. . , citato nell'avviso di addebito impugnato, la revoca dell'agevolazione contributiva scaturirebbe dalla circostanza che l'attività dalla stessa svolta

non è ammessa a godere del beneficio, in quanto non rientrante nell'ambito di applicazione della comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020".

Ha quindi richiamato l'art. 27 dal D.L. 104/2020 che ha introdotto la decontribuzione sud. La norma riconosce ai datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi. Ha evidenziato che l'esclusione dal beneficio scaturisce da un errata interpretazione. In particolare, nasce dalla circostanza che l'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione europea del 17 giugno 2014, esclude dalla fruizione dei benefici il settore finanziario, ovvero i settori bancari e assicurativi. Poiché, il codice Ateco che individua le attività finanziarie e assicurative non distingue gli agenti d'assicurazione dalle imprese assicurative, anche gli agenti di assicurazione, avendo il medesimo codice Ateco, sono stati esclusi dal beneficio. Ritiene che la deroga dovrebbe riguardare solo le grandi imprese dei due settori (banche e compagnie assicurative) e non certo gli agenti e le piccole società che operano come loro ausiliari e non sono certi assimilabili alle grandi Compagnie assicurative nazionali né giocano un ruolo nel Mercato Comune. Circostanza quest'ultima di cui occorre tener conto ai fini di una corretta interpretazione. Ha richiamato il regime de minimis che individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi alle imprese senza violare le norme sulla concorrenza ed ha evidenziato che il corretto funzionamento del mercato europeo complessivamente considerato, non può essere falsato da un aiuto economico a una piccola impresa, quale è l'agenzia di assicurazioni, che opera, come nella specie, in uno esiguo contesto territoriale e che per i redditi prodotti rientra indubbiamente nel cd. regime de minimis, per i quali non è necessaria la notifica e l'autorizzazione della Commissione europea per aiuti economici e benefici fiscali e/o contributivi. Ha, infine, rilevato che della questione è stata investita la *Contro* che ha riconosciuto l'esistenza di un'incertezza interpretativa sulla normativa relativa alla "Decontribuzione Sud" e avviato un'interlocuzione con le istituzioni europee per chiarire la questione. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiarare infondato l'avviso di addebito n. con conseguente suo annullamento, in ragione della mancanza dei presupposti per la revoca dell'agevolazione contributiva B) in subordine effettuare rinvio pregiudiziale alle Corte di Giustizia dell'Unione europea per l'interpretazione autentica dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 651 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e della Comunicazione della Commissione europea (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 circa la loro applicabilità agli agenti assicurativi. Con vittoria di spese e compensi.

Si è costituito, con memorie depositate il 12.11.2025, l' che ha eccepito preliminarmente che,

in materia di applicazione dei benefici contributivi, grava sul soggetto che intenda beneficiare dell'agevolazione contributiva, l'onere di provare il possesso dei requisiti di legge per usufruire del beneficio. Ha richiamato il quadro normativo di riferimento rappresentando che l'agevolazione cd. Decontribuzione Sud è stata originariamente istituita dall'articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020. Ha precisato che l'art. 27 del d.l. 104/2020, al comma 1, ha previsto che la c.d. agevolazione contributiva "decontribuzione sud" sia erogabile "nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del CO VID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863. Ha rilevato che la suddetta agevolazione è stata confermata dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020, (legge di bilancio 2021), che ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l'esonero contributivo prevedendo una diversa modulazione della percentuale di recupero della misura ed il rispetto di determinate condizioni regolate da Decisioni della Commissione europea, tra cui l'esclusione dalla fruizione del beneficio alle imprese operanti nel settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020. Ha rappresentato che le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall'esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione "K" conseguentemente, tutte le imprese che esercitano attività classificate con codice Ateco a 6 cifre, rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, quale è quella della ricorrente (attività di agente di assicurazioni, ATECO 66.22), sono escluse dal beneficio contributivo in argomento. Ritiene, pertanto, legittima l'azione di recupero intrapresa dall'*CP*– stante l'insussistenza del diritto di parte ricorrente alla fruizione dell'agevolazione contributiva. Ha concluso chiedendo: dichiarare l'inammissibilità e tardività dell'avverso ricorso ex art. 24 D. Lgs. 46/99; Nel merito, - rigettare l'avverso ricorso, perché infondato, in fatto ed in diritto, confermando l'ava opposto; in subordine, rigettare il ricorso, confermando l'ava opposto, per la parte che risulterà dovuta o, comunque, accertare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e del le somme aggiuntive, per i periodi e gli importi indicati nell'ava impugnato, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Con provvedimento del 26.11.2025, la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 18.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c..

Con le note conclusionali depositate il 12.01.2026, per l'udienza del 26.01.2026, parte ricorrente ha rappresentato che la legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025), all'art. 1, comma 860, ha chiarito l'ambito di applicazione dell'istituto di esonero contributivo previsto dai commi 161–167 dell'articolo 1 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), estendendo l'applicazione degli

esoneri contributivi in materia di “decontribuzione Sud” anche agli Agenti di Assicurazione.
La causa, onde consentire all’Istituto di interloquire in merito al sopracitato intervento legislativo, veniva rinviata all’udienza del 16.03.2026, disponendone la trattazione nelle forme di cui all’art 127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo ciascuna nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.

2 Il ricorso può trovare solo parziale accoglimento.
Occorre in primo luogo verificare la tempestività dell’opposizione proposta. Avuto riguardo alla data di notifica dell’avviso di addebito, avvenuta il 17/04/2025, e alla data di deposito del ricorso , si deve ritenere che l’opposizione al ruolo è stata tempestivamente proposta.
Nella specie l’avviso di addebito opposto attiene al recupero delle somme fruite dalla parte ricorrente per esonero contributivo introdotto dall’articolo 27 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e successivo articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) - c.d. decontribuzione sud.
Si premette che fini dell’applicazione delle agevolazioni contributive l’onere di dimostrare l’esistenza dei presupposti per godere del beneficio contributivo grava sul ricorrente.
L’art. 27 del d.l. 104/2020 il comma 1 dell’art. 27 specificava che la c.d. “decontribuzione sud” era erogabile “nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863”. La suddetta agevolazione, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, veniva confermata dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020.
La Commissione Europea con la decisione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (si veda messaggio CP_{-} n. Messaggio n. 4695 del 28-12-2023) ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione sud. Con le successive decisioni, C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023 e C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, la commissione Europea ha ulteriormente prorogato l’applicabilità della decontribuzione in argomento fino al 31 dicembre 2024, al fine di aiutare le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia causate dall'aggressione russa all'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate dalla Russia, preservando i livelli di occupazione (si vedano

le Circolari $^{CP-}$ n.90 del 27/07/2022 n. 82 del 17/07/2024).

Occorre premettere che, nelle more del giudizio è stata emanata la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Il comma 860 alla lettera b ha stabilito. Che all'art 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178: a)……..

b) i commi da 161 a 167 si interpretano nel senso che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'esonero contributivo ivi disciplinato si applica anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato XIV alla presente legge, ai sensi della decisione della Commissione (C (2022) 4499 final), del 24 giugno 2022, recante «Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate colpite dall'aggressione militare russa in Ucraina», e successive proroghe e modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui ai medesimi provvedimenti.

La tabella di cui all'allegato XIV elenca le attività riconducibili al codice europeo NACE K, classe 66.22, individuando le seguenti attività: 66.22.01 Broker di assicurazioni, 66.22.02 Agenti di assicurazioni, 66.22.03 Sub-agenti di assicurazioni, 66.22.04 Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle Assicurazioni.

Quanto all'eccezione di incompatibilità della sopravvenuta previsione con le normative europee, formulata da parte resistente, la stessa non può trovare accoglimento. Si osserva che il settore finanziario è stato escluso dal beneficio di alcune possibilità di ricevere aiuti nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo per gli aiuti di Stato COVID19 adottato dalla Commissione nel 2020, Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.

Nella specie il comma 860 dell'art.1 legge n. 199/2025, norma di interpretazione, indica quale quadro di riferimento la successiva decisione della Commissione (C (2022) 4499 final), del 24 giugno 2022, recante «Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate colpite dall'aggressione militare russa in Ucraina», e successive proroghe e modificazioni, che non prevede l'esclusione. Pertanto, alcuna contrarietà alle norme comunitarie è data rinvenire.

Ciò posto con riferimento, quindi, alle attività rientranti nell'elenco di cui all'allegato XIV, in virtù dell'interpretazione fornita dal comma 860 dell'art 1 legge di bilancio 2026, trova applicazione il beneficio in questione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Venendo alla fattispecie in esame, avuto riguardo all'unico motivo di esclusione del beneficio adottato dall'$^{CP-}$ si deve ritenere sussiste, in considerazione dell'interpretazione fornita dalla sopra citata norma in merito all'ambito di applicazione dei i commi da 161 a 167 art. 1. legge n. 178/2020, il diritto della ricorrente, per il periodo dal 1.07.2022 al settembre 2024 a godere dell'agevolazione in questione, stante che l'attività dalla stessa svolta è codificata con il codice Ateco 66.22.02 Agenti di assicurazioni.

Da quanto sopra consegue che, la revoca delle agevolazioni contributive per il periodo dal 1.07.2022 al settembre 2024 è da ritenersi illegittima. Conseguentemente illegittimo e va pertanto annullato l'avviso di addebito impugnato, limitatamente alla contribuzione richiesta per il periodo dal 1.07.2022 al settembre 2024.

Viceversa, alcun diritto ha la ricorrente per il periodo dal 01/2021 al 06/2021, in merito si richiama quanto già statuito da codesto Tribunale in casi analoghi (sentenze: N. 4278/2025, pubblicata il 28/11/2025, resa nel proc N. RG**;** N. 3233/2025, pubblicata il 12/09/2025, resa nel proc. N. R.G.; N. 3862/2025 pubblicata il 28/10/2025, resa nel proc. N. RG)

" Osserva il decidente, che il comma 1 dell'art. 27 specificava che la agevolazione contributiva denominata "Decontribuzione Sud" era erogabile "nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863".

La suddetta agevolazione veniva confermata dell'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.

L'Istituto opposto con circolare n.33 del 22.02.2021 comunicava che "per effetto del richiamo da parte della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 alle condizioni di concedibilità dell'aiuto previste dalla Decisione C(2020) 6959 final del 6 ottobre 2020, riferita all'articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, sono escluse dalla fruizione del beneficio anche le imprese operanti nel settore finanziario".

Le attività escluse erano considerate quelle indicate nella classificazione NACE al settore "K" – Financial and insurance activities con i codici Ateco di cui alle divisioni 64, 65 e 66, a cui appartiene parte opponente.

In base all'interpretazione della Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863 e successive, secondo l'Istituto, dunque, il recupero dei benefici, è stato avviato nel rispetto della espressa previsione normativa e sarebbe del tutto legittimo.

Al contrario, parte opponente contesta l'interpretazione effettuata dall' al riguardo sostenendo che l'Istituto opposto, ha ritenuto erroneamente che la Commissione Europea, apportando un generico riferimento al codice "K", abbia inteso escludere a priori la categoria degli Agenti dal beneficio decontributivo e che tale provvedimento europeo, al fine di indicare le categorie dei soggetti beneficiari degli aiuti di Stato, non effettua alcuna distinzione tra le differenti attività operanti nel macro settore "K", variabili dai grandi istituti finanziari e bancari, aventi una solidità tale da resistere alle avversità economiche, e piccole e medie imprese, come le agenzie di

assicurazione, colpite dagli eventi che hanno originato le richieste di aiuto di stato, come le restanti PMI, aventi, invece, accesso alla decontribuzione".

Tuttavia, come previsto dal "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", al punto 20-bis del paragrafo 2, introdotto dalla Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020, "gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione 3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario".

Quindi, dal tenore letterale delle diverse comunicazioni dell'Unione Europea e dell'Istituto opposto, devono considerarsi escluse dalla possibilità di avvalersi dell'esonero in trattazione le imprese operanti nel settore finanziario; deve, altresì affermarsi che le attività escluse sono quelle indicate nella classificazione NACE al settore "K" – Financial and insurance activities.

Comunque, in assenza di specifica indicazione di segno contrario, non può accogliersi un'interpretazione estensiva della normativa europea.

Pertanto, atteso che la società opponente ha un codice ATECO 66.22.01 ed un codice NACE 66.22, appartenente al macrosettore c.d. K del sistema di classificazione NACE e considerato corretto l'operato dell'Istituto opposto in base alla normativa soprarichiamata, l'opposizione deve essere rigettata".

Venendo alla fattispecie in esame, si osserva che l'attività della ricorrente, come è dato evincere dalla visura camerale prodotte da parte ricorrente, rientra nel codice ATECO 66.22.02, pertanto la domanda di accertamento negativo del credito deve essere rigettata per il periodo dal 01/2021 al 06/2022, essendo, allo stato della normativa e degli atti fondata la pretesa restitutoria avanzata dall' .

Per quanto sopra esposto, va dichiarata, per il periodo dal 07/2022 al 09/2024, illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato che deve, per l'effetto, essere annullato in tale parte. Per quanto riguarda la restante parte l'avviso di addebito va confermato stante la legittimità della pretesa, fatta valere dall'istituto per il periodo da 1/2021 al 6/2022

3. Quanto alle spese di lite tenuto conto dell'esito della lite e del sopravvenuto intervenuto legislativo si ritiene che le stesse possano essere compensate

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. così statuisce:

COPIA ANONIMIZZATA PER PUBBLICAZIONE - DATI IDENTIFICATIVI OMESSI

In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi e delle somme aggiuntive relativi al perioda dal 07/2022 al 9/2024 di cui all'avviso di addebito impugnato che, per l'effetto, annulla *in parte qua* e conferma per la restante parte

compensa le spese di lite

Catania 16 marzo 2026

Il Giudice onorario

dott.ssa [redacted]